

## Principio di diritto n. 17

***OGGETTO: Corretta applicazione dell'articolo 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, alla luce delle modifiche normative in materia di tassazione di utili di fonte estera.***

Il comma 1007 della legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) precisa espressamente che gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non si considerano provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato se:

- maturati in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2014, in cui le società partecipate erano residenti in Paesi non inclusi nella *black list* di cui al d.m. 21 novembre 2001 (unico criterio all'epoca vigente);
- maturati in periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e successivamente percepiti in periodi d'imposta in cui risultano integrate le condizioni di cui all'articolo 167, comma 4, del TUIR.

La novella si applica esclusivamente ai casi in cui, in presenza di distribuzione di utili pregressi, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a fiscalità privilegiata.

Non si applica, invece, nell'ipotesi inversa ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili è avvenuta in periodi d'imposta nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori inclusi nel D.M. 21 novembre 2001 e la percezione degli stessi avviene quando le predette società sono da ritenersi residenti o localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato. In tal caso restano validi i chiarimenti forniti nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*